



PROVINCIA  
DI LODI

## Dipartimento Tutela Ambientale

---

U.O. Rifiuti Attività estrattive ed A.I.A

Determinazione n° REGDE / 320 / 2015

Lodi 01-04-2015

(Tutela Ambientale - 75 - 2015)

**OGGETTO: SASOL ITALY S.P.A. SEDE LEGALE IN VIA VITTOR PISANI N.20 – 20124 MILANO  
E STABILIMENTO A TERRANOVA DEI PASSERINI 26827 (LO), VIA ENRICO MATTEI N.4 .  
RIESAME DECRETO AIA N. 9663 DEL 06/09/2007 AI SENSI DELL'ART 29 – OCTIES DEL  
D.LGS. 152/06 S.M.I.**

### IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO II

**Attestata** la propria competenza derivante dal Decreto n.REGDP/1/2015 del 7/01/2015;

#### **Richiamati:**

- Il Titolo III-bis del D.Lgs.152/2006 s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 “*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente*” e s.m.i. che trasferisce alla Provincia di Lodi la competenza al rilascio, rinnovo e al riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per tutti gli impianti IPPC ricadenti nel proprio territorio amministrativo, con la sola esclusione degli impianti di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell’art.17, comma 1, della L.R.n.26/2003 e, temporaneamente, fino al 31/12/2008, delle discariche ricadenti nella fattispecie prevista al punto 5.4 dell’Allegato I al D.Lgs.n.59/2005 (ora Allegato VIII del D.Lgs.152/2006 s.m.i.);
- la D.g.r. 4626/2012 “*Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art.9 c.4 del D.M.24 Aprile 2008 (revoca della D.g.r.n.10124/2009 e s.m.i.) – (di concerto con l’Assessore Elias)*”;
- la D.g.r. 2970/2012 “*Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) (art.8, c.2, l.r.24/2006)*” con la quale si forniscono indicazioni sia alle Autorità Competenti che ai Gestori degli impianti IPPC relativamente al rinnovo delle AIA ed ai criteri per l’individuazione delle modifiche sostanziali;
- il D.Lgs.n.46 del 4/3/2014 “*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)*” e precisamente l’art.29 comma 1 che prevede: “*Per installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese all’Allegato I al Decreto legislativo 18 Febbraio 2005 n.59 gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell’autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all’atto della presentazione dell’istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto...*”;
- La Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27/10/2014 ad oggetto: “*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di*

*prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata del Titolo III - bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n.152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 4 Marzo 2014, n.46";*

- il D.M. 272 del 13/11/2014 "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n.152";

**Premesso che:**

- con Decreto della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia n° 9663 del 06/09/2007 "Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs.18 febbraio 2005 n. 59 rilasciata a Sasol Italy S.p.a. con sede legale a Catania in via Cervignano,29. Per l'impianto a Terranova Dei Passerini (LO) in via Enrico Mattei,4." è stata autorizzata la società Sasol Italy S.p.a. per l'attività 4.1 (K) "Impianti chimici per la produzione di tensioattivi e agenti di superficie" dell'All. VIII del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**Considerato** che la società Sasol Italy S.p.a. ha presentato domanda di rinnovo del Decreto AIA in data 20/02/2013 (prot. Prov.n.5277) e quindi 6 mesi prima della scadenza (05/09/2013), così come previsto ai sensi dell'art.29-octies comma 1 del D.Lgs.152/2006 s.m.i.;

**Considerato** che in data 28/03/2013 con nota agli atti al n. 9838 la Provincia di Lodi ha avviato il procedimento col combinato disposto dell'art.7 della L.241/90 e dell'art.29-octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. e ha convocato la 1° seduta della conferenza dei servizi per il 18/04/2013;

**Richiamato** il verbale della 1° seduta della conferenza di servizi;

**Preso atto** delle integrazioni fornite dalla ditta a seguito dei chiarimenti richiesti nel corso della riunione della conferenza dei servizi pervenute in data 17/05/2013 (prot.Prov.n.15847);

**Richiamata** la nota della Provincia di Lodi del 28/01/2015 (prot. Prov.n.2071) di convocazione della 2° conferenza dei servizi ai sensi dell'art.29-octies del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. fissata per il 04/03/2015 successivamente rinviata all'11/03/2015;

**Preso atto** della documentazione fornita dalla ditta in data 17/02/2015 (prot.Prov.n.4227) inerente la planimetria degli scarichi idrici dell'installazione;

**Preso atto** che la conferenza dei servizi si è conclusa con l'assenso da parte delle Amministrazioni partecipanti, come da dichiarazione rese e riportate nel verbale relativo alla seduta conclusiva della conferenza stessa, al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale in oggetto alle condizioni riportate nell'Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Ritenuto** pertanto di rilasciare il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art.29 - octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. concernente l'esercizio dell'installazione (attività 4.1 (m) dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006) localizzata nel Comune di Terranova Dei Passerini (LO) Via Enrico Mattei n.4 condizionato al rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 1 alla presente Determinazione alla società Sasol Italy s.p.a.;

**Dato atto** che l'impianto ai sensi dell'art.29-octies comma 1 è in possesso della certificazione ISO 14001;

**Dato atto che** il richiedente ha effettuato il versamento della somma di € 2.744,00 a titolo di tariffa d'istruttoria ai sensi della D.g.r. 7 agosto 2009 n.8/10124;

**Vista** la relazione di istruttoria redatta dall'Unità Operativa protocollata al n.8193 in data 24/03/2015;

**Attestata** sul presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

**Dato atto** che la seguente determinazione non comporta alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Provinciale;

## DETERMINA

1.di rilasciare alla società Sasol Italy S.p.a., con sede legale a Milano (MI), Via Vittor Pisani n.20 e installazione sita a Terranova Dei Passerini (LO) Via Enrico Mattei n.4, il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art.29-octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. per l'esercizio dell'attività IPPC prevista al punto 4.1 (m) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, alle condizioni specificate nell'Allegato Tecnico alla presente determinazione;

2.di far presente che ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 29 octies del titolo III bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.:

- comma 1: *“l'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative conclusioni”*;
- comma 2: *“il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. omissis”*...;
- comma 3: *“il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:  
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;  
b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione”*
- comma 4: *“Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque nei casi di cui alle lettere da a) a e) di cui al medesimo comma 4”*;
- comma 9: *“Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.”*

3.di far presente che, come previsto dal comma 5 dell'art.29 octies del D.Lgs. 152/2006 nei casi di cui al comma 3, lettera b) dell'art.29 octies del D.Lgs. 152/2006 la domanda di riesame deve essere comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del termine indicato al comma 3, lettera b) dell'art.29 octies del D.Lgs. 152/2006 l'autorizzazione si intende scaduta. Come previsto dal comma 11 dell'art.29 octies del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

4.di riservarsi di revisionare l'allegato tecnico qualora dovesse essere emanata normativa più restrittiva;

5.salvo diverse disposizioni nazionali/regionali che dovessero intervenire successivamente all'emanazione del presente provvedimento, di imporre al Gestore l'esecuzione, entro tre mesi, della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento (Allegato 1 DM 272/14) di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. n. 152/06 e presentarne gli esiti all'Autorità Competente ai sensi dell'art.3 comma 2 dello stesso decreto. In caso di verifica positiva, il Gestore è tenuto a presentare all'Autorità Competente la relazione di riferimento redatta secondo i criteri stabiliti dal DM 272/14, entro 12 mesi dalla data di notifica del presente atto;

6. di individuare le planimetrie del complesso IPPC depositate a corredo dell'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, denominate:

Planimetria aggiornata del Complesso IPPC	1:600	Prot.Prov.5277 del 20/02/2013
----------------------------------------------	-------	-------------------------------

Planimetria generale stoccaggi	1:1000	Prot.Prov.5277 del 20/02/2013
Planimetria dei punti di emissione in atmosfera	1:600	Prot.Prov.5277 del 20/02/2013
Planimetria della rete fognaria e smaltimento acque	1:600	Prot.Prov.4227 del 17/02/2015
Planimetria delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti	1:600	Prot.Prov.5277 del 20/02/2013

come cartografia di riferimento ai fini del controllo dell'applicazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

**9.** di trasmettere via pec il presente atto a:

- ∅ Società Sasol Italy S.p.a. con sede operativa in via Enrico Mattei n.4 (LO) Terranova Dei Passerini;
- ∅ Comune di Terranova Dei Passerini;
- ∅ ARPA della Lombardia;
- ∅ Asl della Provincia di Lodi;
- ∅ Vigili del Fuoco – Comando di Lodi;
- ∅ STER Sede territoriale della Regione Lombardia;

**10.** di disporre la pubblicazione sull'Albo informatico dell'Allegato Tecnico citato al punto 1;

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al presidente della repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO II  
*Dott.ssa Maria Rita Nanni*

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)*